

APPALTI, LA FASE ISTRUTTORIA È STRUMENTO DI GARANZIA

di **Flavia Risso**

—*Continua da pagina 40*

Quanto al perimetro dell'istruttoria, va ricordato che il giudice amministrativo non può sostituirsi alla pubblica amministrazione, né tantomeno può delegare all'incaricato la soluzione della controversia. Pertanto, è fondamentale una chiara formulazione dei quesiti: in tal caso, le risposte costituiranno il valido supporto a una decisione consapevole della causa. Se invece i quesiti sono mal posti, decidere la controversia potrebbe diventare ancora più difficile.

Purtroppo, durante lo svolgimento dell'istruttoria non mancano le problematiche e non sempre il giudice riesce a trovare quel supporto tecnico che cerca. Può accadere che il verificatore o il consulente tecnico, in presenza di quesiti particolarmente complessi, presenti plurime richieste di proroga, allungando i tempi del processo. Può accadere che l'incaricato non risponda a tutti i quesiti posti, asserendo che essi impingono nel merito, oppure interpretandoli in modo restrittivo, lasciando al giudice la scelta tra decidere anche senza il supporto istruttorio (magari su un punto decisivo della controversia), oppure revocare l'incarico e nominare un nuovo perito, con buona pace del

richiamare l'incaricato medesimo, ricordandogli l'obbligo di prestare l'ufficio e le conseguenze derivanti dall'eventuale omissione. In quest'ultimo caso vi è tuttavia il serio rischio che il perito rediga in modo insufficiente l'elaborato, lasciando il giudice nella condizione di dover decidere come se non avesse chiesto l'approfondimento istruttorio o, peggio, di dover motivare per disattendere una relazione inadeguata.

È noto, infatti, che l'ultima parola spetta sempre al giudice (*iudex peritus peritorum*). Se la relazione istruttoria è redatta correttamente, il giudice esaurisce l'obbligo della motivazione con la mera indicazione delle fonti del suo convincimento. Se, invece, il giudice ritiene che la relazione istruttoria non sia corretta, egli può sempre discostarsene attraverso una complessa valutazione critica, logicamente motivata, ancorata alle risultanze processuali.

Alcune di queste problematiche potrebbero essere risolte con un intervento normativo ad hoc. Una soluzione, per quanto riguarda la consulenza tecnica, potrebbe essere quella di introdurre anche nel processo amministrativo elenchi di professionisti dai quali attingere in caso di necessità, perché per l'espletamento di

perito, con buona pace del principio di ragionevole durata del processo. Può anche accadere che il verificatore o il consulente tecnico rifiutino di espletare l'incarico, adducendo la mancanza di competenza, obbligando il giudice amministrativo o a sostituirlo, anche qui allungando i tempi, o a

perire per il rispetto di attività così importanti e delicate deve essere assicurato un elevato livello di competenza. Allora, forse, si potrà affermare che, oltre a un giudice, c'è anche un consulente o un verificatore a Berlino...

Osservatorio Fondazione Bruno Visentini

a cura di Giancarlo Montedoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA